

VERBALE ASSEMBLEA DEL 16.09.2019 - DELIBERA ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS 117/2017
DELL'ASSOCIAZIONE " ASSOCIAZIONE PER MALATTIE EPATICHE E CARDIOVASCOLARI" IN SIGLA " AMECAV ODV"
CF. 05183910826 CON SEDE IN PALERMO 90142 VIA MONTEPELLEGRINO, 114

Il giorno 16 del mese Settembre 2019 alle ore 19.00 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Riforma del Terzo Settore, gli enti del terzo settore ETS D.lgs 117/2017
- 2) Eventuale approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.
- 3) Iscrizione presso Registro Associazionismo Regione Sicilia.
- 4) Varie ed eventuali

Il Presidente Carlo Lo Verde constata che sono presenti tanti soci quanti da raggiungere il quorum costitutivo per deliberare sui punti dell'ordine del giorno e dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare come previsto dello statuto sociale sull'ordine del giorno.

Alle ore 19.30 Il Presidente, dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il signor Alessandro Inframa'.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017, che determinano l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme degli Enti del Terzo Settore; altresì relaziona sulle conseguenze ed implicazioni per l'associazione con riguardo al regime giuridico di cui al D.Lgs 117/2017 e, in particolare, sulle norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e l'integrazione della denominazione per poter essere annoverati nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione attualmente è iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato numero registro 746 in data 03.11.2004 numero decreto 3205 e non si avvale di alcun particolare regime fiscale; detiene esclusivamente il codice fiscale e la sua attività è finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale.

L'associazione ha l'interesse e la convenienza ad entrare nel mondo a trasmettere al RUNTS sezione ODV naturalmente.

Il Presidente informa l'assemblea che sono stati verificati i requisiti oggettivi di cui al CTS art 4 c.1 e soggettivi di cui al CTS all'art 5 e che l'associazione può acquisire la qualifica di ETS e, per le sue peculiarità, può essere annoverata nella sezione delle ODV Organizzazione di Volontariato, essendo l'associazione costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di cui all'art 5 del CTS prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il Presidente, dopo un'ampia disamina della problematica, individua come la soluzione più conveniente ed opportuna per l'associazione, l'adeguamento dello statuto al CTS D.lgs 117/2017 come ODV.

Dopo un approfondimento sulla Riforma del Terzo Settore e un'attenta analisi, l'assemblea delibera all'unanimità di procedere all'adeguamento dello statuto al CTS D.lgs 117/2017 come ODV.



Per l'adeguamento dello Statuto Sociale, il Presidente suggerisce all'assemblea di adottare una tecnica redazionale portando in approvazione il nuovo statuto, aggiornato alle regole del CTS e contenente gli elementi essenziali previsti dalla Legge Regione Sicilia per l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo allegandolo all'atto deliberativo.

Tale statuto consente di applicare le norme previgenti ODV, per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale, e prevede la validità dei patti adeguati al Dlgs 117/2017 con le nuove disposizioni del CTS ex art 101 comma 2 e 3, per la trasmigrazione nel RUNTS.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in osservanza del Regolamento Regione Sicilia, che contengono anche la nuova denominazione sociale integrando la stessa con l'acronimo di Organizzazione di Volontariato, "**AMECAV ODV**".

Per le ODV costituite ma non ancora iscritte ai Registri Regionali la denominazione APS è obbligatoria ma con clausola integrativa, come evidenziato nella nota ministeriale 12604 del 29/12/2017 che: " La denominazione sociale dell'acronimo ODV potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione."

Durante il periodo transitorio l'acronimo ODV potrà essere utilizzato da parte dell'associazione solo se otterrà l'iscrizione nel registro di settore della Regione Sicilia, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'art 101 comma 3 del codice.

Dopo un breve dibattito, la lettura integrale dello Statuto adeguato, aver convenuto con riguardo alla tecnica redazionale illustrata dal Presidente, l'assemblea delibera con voto unanime

- l'adeguamento dello Statuto Sociale dell'Associazione al CTS di cui D.lgs 117/2017;
- l'integrazione della denominazione con l'acronimo ODV e quindi "**AMECAV ODVMC**".

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale sotto la lettera "A" a formarne parte integrante - **ALLEGATO A - STATUTO - "AMECAV ODV"**.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente **Ufficio del Registro**. La registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla **Agenzie delle Entrate** della variazione della denominazione sociale "Associazione per malattie Epatiche e Cardiovascolari " entro i termini di legge.

L'assemblea investe il Consiglio Direttivo di ogni potere per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione presso il RUNTS una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione come ODV e ETS.

Alle ore 21.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Il Segretario

Stampa e firme del verbale. In alto a sinistra: "Il Presidente" con firma. In alto a destra: "Il Segretario" con firma. Al centro: "Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo". Sotto: "Registrato il 14/09/2019 al n. 3868 serie 3A". Sotto: "Pagate € 0,00 esente". In basso: "Cedolare Secca" con casella di controllo. A sinistra: "Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo". A destra: "Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo".

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato 'Associazione AMECAV "Associazione per malattie Epatiche e Cardiovascolari " in sigla AMECAV ODV", ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997. n.460 e della Legge 11 agosto 1991 n.266.

L'Associazione potrà inserire l'acronimo ODV nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in quanto iscritto al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato numero registro.746 in data 03/11/2004 numero decreto.3205.

L'Associazione ha sede sociale e legale in Palermo, V. Montepellegrino n.114 e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove

L'Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera in Italia e all'Estero.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all'assistenza, ecc. Di chi è o è stato malato di malattie epatiche e cardiovascolari, nonché l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e sociale. E' quindi un'associazione che si propone anche di fornire informazione e sostegno psicologico a coloro che l'hanno, o hanno avuto, o, si sospetta che abbiano malattie epatiche e cardiovascolari, alle loro famiglie ed i loro amici, nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di malattie epatiche e cardiovascolari, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari l'integrazione sociale; di assistere tutte le categorie di invalidi che hanno bisogno di solidarietà sociale quali l'integrazione sociale la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro alla pensione e all'assistenza

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si propone di:

1. Realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili dei malati di malattie epatiche e cardiovascolari, avendo riguardo ad un loro eventuale e possibile inserimento lavorativo;
2. Gestire attività e programmi di formazione ed addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
3. Attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia che, da male incurabile diventa male curabile;
4. Promuovere la cultura della prevenzione
5. Fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione e funzione allo interno delle strutture sanitarie e di accoglienza nonché sugli orari, percorsi e collegamenti dei mezzi pubblici e sulle possibilità di soggiorno e di impiego del tempo libero;
6. Contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di malattie epatiche e cardiovascolari e le loro famiglie in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;
7. Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di malattie epatiche e cardiovascolari e delle loro famiglie;
8. Assistere i malati stipulando convenzioni con Patronati e Caf, sia per l'erogazione delle prestazioni economiche come indennizzi e danno biologico, dove sussista, sia per l'assistenza fiscale, economica e legale;
9. Creare dei servizi di trasporto per invalidi per la generalità degli invalidi assistiti con propri mezzi o con convenzioni con agenzie di autonoleggio o con il servizio taxi dei comuni.
10. Organizzare per il raggiungimento dell'integrazione sociale viaggi, pellegrinaggi ecc.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti ed Enti di ricerca.

L'associazione inoltre ricercherà e promuoverà l'intesa con associazioni degli utenti, gli organismi scientifici nazionale ed internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo della integrazione sociale del malato della promozione della salute.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione** : Revisore unico se L'associazione supera i limiti di cui all'art.31 , comma 1 D.Lgs 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell' Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

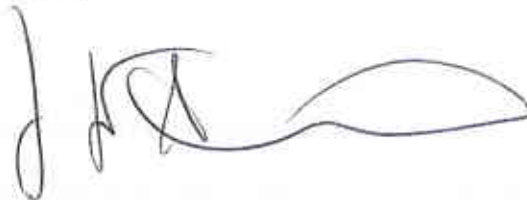
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Ruhts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



3 3868 17/09/2019

0,00

TX619L003868000WE

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 0 TOT. NEG.: 0

TX6